



Città Metropolitana di Torino
COMUNE DI FOGLIZZO

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44**

OGGETTO :

RICONFERMA ALIQUOTE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) PER L'ANNO 2018.

L'anno 2017, addì diciannove, del mese di dicembre, alle ore diciannove e minuti zero, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal SINDACO, ai sensi dell'art. 50, c. 2, del D.Lgs. 267/2000, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GALLENCA FULVIO	Sindaco	X	
MOSCA LETIZIA	Consigliere	X	
SCIENZA ENRICO	Vice Sindaco	X	
SISSOLDO GIUSEPPE	Consigliere	X	
PETRILLO VINCENZO	Consigliere	X	
BARONE CANDIDO	Consigliere	X	
FUSERO NOEMI	Consigliere	X	
ZANOLO PATRIZIA	Consigliere	X	
MIGNONE LEONARDO	Consigliere		X
SANFILIPPO FABRIZIO	Consigliere		X
GENTILE ALESSIO	Consigliere	X	
Totale		9	2

Assume la Presidenza nella sua qualità di SINDACO il Signor **GALLENCA FULVIO**.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4 del T.U.E.L. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola**.

Assessore esterno senza diritto di voto:

Cognome e Nome	Pr.	As.
CHIORINO GIANNI	x	

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: RICONFERMA ALIQUOTE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) PER L'ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce il presente punto il Sindaco Ing. Gallenca Fulvio;

PREMESSO che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;

- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);

- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;

- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10) E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli

a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);

- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

Considerato che l'art. 1 c. 42 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017), ha previsto la conferma del blocco degli aumenti tributari e delle addizionali per l'anno 2017 rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicate nel 2016, ad eccezione della Tassa Rifiuti (TARI), che deve rispettare il principio di integrale copertura dei costi;

Considerato che il Consiglio dei Ministri ha approvato il 16/10/2017 il disegno di legge relativo alla Legge di Bilancio 2018 in cui si proroga al 2018 lo stop all'aumento delle aliquote dei tributi e delle addizionali regionali e locali;

Preso atto che ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, così come modificato dall'art. 10, comma 4, lett. b) del D.L. 8 aprile 2013 n. 35 nonché dall'art. 1 comma 10 lettera e) della Legge n. 208/2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati, entro il termine perentorio del 14 ottobre, per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, e successive modificazioni;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388, modificato dal comma 8 dell'art. 27 della Legge 28.12.2001, n. 488, ai sensi del quale il termine per deliberare le tariffe, le aliquote dei tributi locali e le tariffe dei servizi locali è stato riallineato ai tempi di approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007), ai sensi del cui disposto viene confermata la retroattività degli effetti recati dal citato art. 53, comma 16 anche alle deliberazioni di determinazione delle aliquote e delle tariffe deliberate entro il termine per approvare il Bilancio, stabilendo altresì che, in caso di mancata approvazione entro detto termine, si intendano prorogate le aliquote di anno in anno;

Considerato il decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 con cui è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali. Il provvedimento è stato adottato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 23 novembre 2017, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

Confermata la possibilità di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, fra i quali l'IMU, entro la data del 31 luglio, in sede di verifica degli equilibri di bilancio (facoltà prevista dall'art. 1, comma 444, della Legge 228/2012 e dall'art. 193 comma 3 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000).

Considerato che, per il combinato delle disposizioni contenute nell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., nell'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997, nell'art. 1, comma 156 della Legge 296/2006 e nell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il presente atto rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2018 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015 e confermate anche nel 2016 e nel 2017;

CONSIDERATO che per l'anno 2018 l'amministrazione comunale intende confermare l'assimilazione ad abitazione principale per la seguente tipologia immobiliare:

a) unità possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

RICHIAMATO il vigente *Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*, approvato con delibera del C.C. n. 23 in data 29/07/2014 e successivamente modificato con delibere del Consiglio Comunale n. 23 del 20/07/2015 e n. 4 del 31/03/2016,

VISTO il vigente statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il parere reso da revisore Unico rag. Bonadeo Renzo in data 11/12/2017 protocollo n. 8256 ;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - TUEL come modificato dall'art. 3 - c. 1) lett. b) del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213;

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:

Presenti n.: 9

Votanti n.: 8

Astenuti n.: 1 (Gentile)

Voti favorevoli n.: 8

Voti contrari n.: 0

DELIBERA

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di confermare per l'anno 2018, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2015 con atto consiliare n. 24 del 20.07.2015 e confermate anche per l'anno 2016 con atto n. 14 del 29.04.2016 e nel 2017 con atto n. 4 del 28.03.2017;
- 3) Di riassumere le aliquote così come deliberate per l'anno 2015, confermate per l'anno 2016-2017 e confermate anche per l'anno 2018 come segue:

- **ALIQUOTA ORDINARIA DI BASE : 9,50 PER MILLE**
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 5,00 PER MILLE (per le Categorie A1, A8, A9)**

Detrazioni: per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- 4) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2018;
- 5) Di dare atto che, sulla base dei dati aggiornati relativi al gettito effettivamente realizzato, nonché in funzione della definitiva quantificazione del fondo di solidarietà comunale, le aliquote e

le detrazioni potranno essere modificate in sede di verifica degli equilibri di bilancio, entro la data del 30 settembre, così come previsto dall' art. 1, comma 444, della Legge 228/2012, (legge di stabilità 2013), salvo ulteriori proroghe e disposizioni;

- 6) Di dare atto che il gettito derivante dall'Imposta Municipale Propria di spettanza del Comune stimato sulla scorta di quanto sopra indicato, è quantificabile in presunti € 407.000,00 al netto della quota per alimentare il *F.S.C. 2018* (*22,43% calcolato su IMU standard 2016 pari ad € 93.075,88*) e verrà introitata alla risorsa 1.01.0012 "Imposta Municipale Propria - IMU " dell'istituendo bilancio di previsione 2018;
- 7) Di inviare, in via telematica, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo [1, comma 3](#), del [decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#) in applicazione dell'art. 13, c. 13- bis del D.L. n. 201/2011, così come sostituito dall'art.10, comma 4, lett. b), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35;
- 8) Di dare atto inoltre che, a decorrere dall'anno 2018, l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel sito informatico di cui al punto precedente;
- 9) Di dare ampia divulgazione di tale deliberazione mediante pubblicazione sul sito web del Comune e con altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei;

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:

Presenti n.: 9

Votanti n.: 9

Astenuti n.: 0

Voti favorevoli n.: 9

Voti contrari n.: 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 Tuel.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali come modificato dall'art. 3 - c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 , convertito in Legge 7.12.2012, n. 213

Favorevole _____

VIGORITO Dott.ssa Clelia Paola

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

IL PRESIDENTE
F.to GALLENCA FULVIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 22/12/2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000);

Foglizzo, lì 22/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL del 18.08.2000 n. 267.

Foglizzo, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Foglizzo, lì 22/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola